



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10284 del 2022, proposto da

Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Xavier Santiapichi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 cpa eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Antonio Bertoloni, 44/46;

contro

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ambiente Guidonia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 cpa eletto presso lo studio avv. Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;

Ama S.p.A., Comune di Fonte Nuova, Regione Lazio, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza ex art. 191 d. lgs. 152/2006 prot CRC-2022-0117669 del 20.07.2022 emessa dal Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Roma Capitale e di Ambiente Guidonia S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame, non sussistono sufficienti motivi di *fumus boni iuris* con riguardo alle censure sollevate nel ricorso sull'eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e difetto di istruttoria atteso che, allo stato attuale, risultano valide ed efficaci le autorizzazioni rilasciate alla società Ambiente Guidonia srl per l'impianto TMB, come confermato dalla Regione Lazio (note del 22/06/2022 e del 27/06/2022) e l'Ordinanza impugnata non prevede né deroghe alle norme in materia di tutela ambientale primaria e secondaria, nazionale e regionale, né all'AIA rilasciata con determinazione regionale n. G07907 del 06/07/2020 e G02450 del 08.03.2021;

Considerato che l'art.191 del d.lgs.3 aprile 2006, n.152 dispone che il Presidente della Provincia (rectius Città metropolitana) possa emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso "temporaneo" a speciali forme di gestione di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni

contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, tenuto conto anche dell'art.1 comma 44, 85 e 86 della Legge n.56/2014 (che attribuisce alla Città metropolitana competenze per gli aspetti di tutela ambientale in materia di programmazione territoriale, di pianificazione territoriale generale e reti di servizi nonché di strutturazione di sistema coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano);

Considerato che il Commissario straordinario del Governo, richiamate le richieste di AMA e i chiarimenti resi dalla Regione Lazio (a seguito della lettera del 4/07/2022 del Capo di Gabinetto di Roma Capitale inviata alla Regione sulla “*valutazione del rischio sanitario a causa della permanenza di rifiuti a terra*”) nonché la valutazione del grave rischio sanitario incombente sulla Città, ha evidenziato al Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale la necessità dell'adozione “*di una nuova urgente Ordinanza ex art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152*” e ciò “*al fine di far fronte nell'immediato ad un evento quale quello occorso al TMB Malagrotta2 il 15 giugno 2022 – il cui ripristino dell'operatività può essere ipoteticamente valutato in mesi sei dall'evento – ed al fine di scongiurare eventi dannosi per la salute pubblica e l'ambiente*” nonché “*al fine di consentire il conferimento per un periodo non superiore a sei mesi della quantità di rifiuti giornaliera codice EER 20.03.01 pari a 600 tonnellate al giorno precedentemente destinati al TMB Malagrotta2, presso l'impianto sito in Guidonia Montecelio, località Inviolata*”;

Considerato che l'Ordinanza ex art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006 impugnata è stata adottata, alla luce delle articolate premesse e risultanze istruttorie indicate, disponendo nei confronti della società Ambiente Guidonia titolare di AIA “*a) di provvedere, con decorrenza immediata, ad attivare ogni necessaria procedura, tecnica, amministrativa e finanziaria utile al perfezionamento del collaudo e della messa in esercizio dell'impianto TMB di Guidonia, con le modalità e le tempistiche previste dalle Determinazioni della Regione Lazio quale autorità competente; b)*

nell'ambito del perfezionamento delle fasi di collaudo e di messa in esercizio dell'impianto TMB in Guidonia, di consentire ad AMA S.p.A. e/o agli appaltatori da essa autorizzati il conferimento della quantità massima di rifiuti urbani non differenziati EER 20.03.01 residuali dalla raccolta differenziata, secondo i quantitativi e le tempistiche previsti dal cronoprogramma comunicato alla Regione Lazio, fino a un massimo di 600 t/g e 3.600 t/settimana; c) di inviare giornalmente alla CmRC – Dipartimento III “Ambiente”, a Roma Capitale e alla Regione Lazio un report riepilogativo dei quantitativi di rifiuti con codice EER 20.03.01 accettati presso il TMB di Guidonia, con la relativa provenienza”, con l'ulteriore disposizione “a. che la presente Ordinanza ha valore derogatorio rispetto ad eventuali limiti per il passaggio su strade dirette all'impianto di trattamento per consentire il trasporto in via d'urgenza e nella situazione di emergenza di cui in premessa ai mezzi delle Società conferenti interessate dalla presente ordinanza; b. che la presente Ordinanza ha validità di giorni 180, fatti salvi gli esiti del giudizio pendente avanti al TAR del Lazio con rg. 8106/2020 di cui in premessa”, con sussistenza pertanto del presupposto per l'adozione dell'ordinanza (“ricorso temporaneo a speciali forme di gestione di rifiuti”), come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti di un impianto “necessario per affrontare l'emergenza in atto nel territorio di Roma Capitale, in quanto idoneo, per prossimità e caratteristiche autorizzative, a ricevere i rifiuti dalla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nell'ambito dell'ATO della Città metropolitana di Roma Capitale, non essendo emerse dall'istruttoria condotta soluzioni immediate diverse da quella indicata”;

Considerato che, allo stato attuale, l'impianto in questione di trattamento per il recupero dei rifiuti (distinto dalla separata discarica) è autorizzato ad avviare e completare la fase di collaudo funzionale prima della messa in esercizio definitiva di altre linee di attività, subordinata alle valutazioni tecniche con il supporto di ARPA Lazio (parere riferito alla richiesta di variante per altra linea di attività non

oggetto dell'ordinanza) e l'ordinanza impugnata consente, invece, alla società Ambiente Guidonia srl di trattare temporaneamente nel TMB, nella linea operativa, collaudata e attivata, una "sola" tipologia di rifiuti urbani non differenziati identificati con il codice EER 20.03.01 residuali dalla raccolta differenziata, tipologia espressamente prevista in AIA e specificamente indicata nel contratto stipulato tra l'AMA e Ambiente Guidonia del 7 ottobre 2022, depositato in atti (fatti salvi gli esiti del giudizio pendente avanti a questo Tar con RG n. 8106/2020, con udienza pubblica fissata al 4.7.2023);

Ritenuto che, alla luce delle superiori premesse, non sussistono i presupposti per accordare la chiesta misura cautelare, che va, quindi, respinta in considerazione anche dell'indimostrato danno grave e irreparabile nel concreto derivante dal collaudo e messa in esercizio dell'impianto TMB (su cui questo Tar si è pronunciato con sentenza n. 8818/2020 chiarendo tra l'altro che l'impianto non costituisce una fonte di ulteriore compromissione delle acque);

Ritenuto di disporre la compensazione delle spese della presente fase, in relazione alla particolarità e complessità della materia controversa trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) respinge la suindicata domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO